

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 12.3.2015

INFORMATIVA N. 13/2015

DL 31.12.2014 n. 192 (c.d. “milleproroghe”) conv. L. 27.2.2015 n. 11 - Principali novità

INDICE

1	Premessa.....	pag. 2
2	Proroga per il 2015 del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile	pag. 2
2.1	Regimi applicabili per il 2015.....	pag. 2
3	Professionisti “senza cassa” iscritti alla gestione separata INPS - Sospensione dell'aumento della contribuzione	pag. 3
3.1	Soggetti iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati	pag. 3
3.2	Soggetti iscritti esclusivamente alla gestione separata e non pensionati	pag. 3
4	Novità in materia di “Voluntary Disclosure”	pag. 4
4.1	Sanzioni ridotte in caso di adesione alla voluntary disclosure.....	pag. 4
4.2	Emersione degli Investimenti in Stati black list che hanno firmato l'accordo sullo scambio di informazioni.....	pag. 5
5	Riammissione alla dilazione dei ruoli da parte dei contribuenti decaduti.....	pag. 5
6	Anticipazione della presentazione della dichiarazione iva e abolizione della comunicazione dati - rinvio...pag. 6	
7	Incentivi per il rientro di lavoratori in italia - Proroga.....	pag. 6
7.1	Soggetti beneficiari e ambito temporale di applicazione	pag. 7
7.2	Agevolazioni fiscali spettanti	pag. 7
7.3	Limiti, incompatibilità E DECADENZA dai benefici.....	pag. 7
8	Imposta municipale secondaria - ulteriore differimento	pag. 7
9	Validità delle Deliberazioni TARI per l'anno 2014.....	pag. 8
10	Partecipazione dei comuni all'accertamento	pag. 8
11	Anticipazione del corrispettivo nei contratti di appalti pubblici.....	pag. 8

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

1 PREMESSA

Il DL 31.12.2014 n. 192 (c.d. “milleproroghe”), convertito nella L. 27.2.2015 n. 11, (entrata in vigore il 1.3.2015), prevede numerosi differimenti di termini.

Di seguito si analizzano le principali novità.

2 PROROGA PER IL 2015 DEL REGIME DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE

La L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha disposto, a decorrere dall'1.1.2015, l'introduzione del nuovo regime fiscale agevolato per autonomi e a decorrere dalla medesima data, ha abrogato i regimi agevolati in vigore nel 2014, ovvero:

- il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000);
- il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (artt. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 co. 96 - 115 e 117 della L. 244/2007);
- il regime agevolato per gli “ex minimi” (art. 27 co. 3 - 5 del DL 98/2011).

In deroga a tale disposizione, l'art. 10 co. 12-*undecies* del DL 192/2014 proroga, per il solo anno 2015, il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e le relative norme istitutive.

Dunque per effetto della proroga, durante il 2015, è possibile:

- scegliere il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (D.L. 98/2011) da parte di coloro che iniziano l'attività, oppure dai soggetti che l'anno precedente utilizzavano in via opzionale il regime ordinario (in contabilità ordinaria e semplificata), o degli “ex minimi” (D.L. 98/2011), oppure il regime delle nuove iniziative produttive (L. 388/2000);
- continuare ad applicare il regime di vantaggio da parte dei soggetti che già lo utilizzavano nel 2014.

Poiché la proroga ha un'efficacia temporale limitata, la disposizione della L. 190/2014 che abroga le norme relative al regime di vantaggio tornerà pienamente operativa dal 2016. Conseguentemente, da tale anno, il regime di vantaggio (D.L. 98/2011):

- non potrà più essere scelto in sede di inizio attività;
- dovrebbe poter continuare ad essere applicato dai soggetti che lo utilizzavano in precedenza.

2.1 REGIMI APPLICABILI PER IL 2015

Riepilogando, in conseguenza degli interventi normativi sopra indicati, la situazione relativa ai regimi fiscali e contabili per il 2015 risulta la seguente:

- applicabilità piena (in caso di inizio attività e per le attività in corso) del:
 - regime ordinario, in contabilità semplificata od ordinaria;
 - regime fiscale agevolato per autonomi ex L. 190/2014;
 - regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex DL 98/2011;
- conferma dell'abrogazione del:
 - regime delle nuove iniziative produttive ex L. 388/2000;
 - regime degli “ex minimi” ex DL 98/2011.

3 PROFESSIONISTI “SENZA CASSA” ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS - SOSPENSIONE DELL’AUMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

L’art. 10-*bis* del DL 192/2014 convertito, ridetermina la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 (c.d. professionisti “senza Cassa”), che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, né pensionati, disponendo il mantenimento, anche per il 2015, dell’aliquota contributiva previdenziale del 27% (cui va aggiunto il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale), già in vigore negli anni 2013 e 2014.

Gli incrementi contributivi già previsti dalla normativa vigente (art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007

n. 247 e successive modifiche) e illustrati dalla circ. INPS 5.2.2015 n. 27, continuano, dunque, a riguardare soltanto gli altri iscritti alla suddetta Gestione.

3.1 SOGGETTI ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE O PENSIONATI

Per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati – siano essi titolari, o meno, di partita IVA – sono previste, rispetto all’aliquota del 22% del 2014, le seguenti aliquote contributive previdenziali:

- 23,5%, per il 2015;
- 24%, a decorrere dal 2016.

Nei confronti di tali soggetti, continua a non essere contemplato alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale.

3.2 SOGGETTI ISCRITTI ESCLUSIVAMENTE ALLA GESTIONE SEPARATA E NON PENSIONATI

All’interno della categoria dei soggetti non iscritti ad altre Gestioni di previdenza obbligatorie e non titolari di pensione, il DL 192/2014 convertito determina una distinzione tra:

- lavoratori “parasubordinati” (ossia lavoratori a progetto e categorie “assimilate”, quali collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali) e, in generale, lavoratori non titolari di partita IVA. Per questa categoria di lavoratori, l’art. 1 co. 79 della L. 247/2007, fissa le aliquote contributive nelle seguenti misure (comprehensive del contributo aggiuntivo assistenziale dello 0,72%):

- 30,72, per l’anno 2015;
- 31,72%, per l’anno 2016;
- 32,72%, per l’anno 2017;
- 33,72%, a decorrere dal 2018;
- lavoratori autonomi professionali titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla Gestione separata INPS in quanto non soggetti al versamento contributivo alle Casse previdenziali di

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

categoria (così detti professionisti “senza Cassa”). Per questi professionisti le aliquote contributive previdenziali vengono, invece ridefinite nelle seguenti misure (anch'esse comprensive del contributo aggiuntivo assistenziale dello 0,72%):

- 27,72%, per l'anno 2015 (in luogo del 30,72%);
- 28,72%, per l'anno 2016 (in luogo del 31,72%);
- 29,72%, per l'anno 2017 (in luogo del 32,72%).

4 NOVITÀ IN MATERIA DI “VOLUNTARY DISCLOSURE”

La “*voluntary disclosure*” è la procedura di collaborazione volontaria tra contribuente e Amministrazione finanziaria finalizzata alla emersione di redditi evasi e di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio.

Per effetto dell'art. 10 co. 12-*quaterdecies* del DL 192/2014 convertito, per i soggetti che aderiscono alla *voluntary disclosure*, in relazione ad investimenti situati in Paesi *black list* che hanno firmato un accordo sullo scambio di informazioni con l'Italia (da ultimi, Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco), il termine per l'irrogazione delle sanzioni relative al quadro RW è stato equiparato a quello ordinario, evitandone così il raddoppio.

4.1 SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI ADESIONE ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE

In sede di *voluntary disclosure* per gli investimenti in Paesi *black list*, è prevista la riduzione nella misura pari alla metà del minimo edittale delle sanzioni dovute per la mancata compilazione del quadro RW:

- se le attività sono trasferite in un Paese dell'Unione europea, in Norvegia o in Islanda (anche attraverso il rimpatrio giuridico);
- ovvero se sono detenute in altri Paesi, ma il contribuente autorizza l'intermediario non residente, presso il quale le attività sono depositate, a trasmettere all'Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi a tali attività, allegando copia dell'autorizzazione controfirmata all'istanza di collaborazione volontaria.

Inoltre, per la regolarizzazione di investimenti situati in Paesi *black list* che hanno firmato con l'Italia un accordo per lo scambio di informazioni conforme all'art. 26 del modello OCSE, il contribuente è soggetto alla sanzione base del 3% per le violazioni relative al quadro RW (ulteriormente ridotta ad un terzo per effetto di eventuale definizione dell'atto di contestazione ai sensi dell'art. 16 del DLgs. 472/97).

Con riferimento alle imposte evase, in caso di adesione alla *voluntary disclosure*, le sanzioni per infedele dichiarazione o per omessa dichiarazione sono ridotte del 25%. Inoltre, le sanzioni indicate nell'atto derivante dalla collaborazione volontaria potranno essere ulteriormente ridotte:

- ad un sesto, in caso di adesione all'invito al contraddittorio (art. 5 co. 1-*bis* del DLgs. 218/97);
- oppure ad un terzo, in caso di istanza di accertamento con adesione.

4.2 EMERSIONE DEGLI INVESTIMENTI IN STATI *BLACK LIST* CHE HANNO FIRMATO L'ACCORDO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, non si applica il raddoppio dei termini per l'accertamento previsto in caso di investimenti posseduti in Paesi *black list*, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il Paese *black list* in cui si trovano le attività da regolarizzare firma un accordo per lo scambio di informazioni con l'Italia, conforme all'art. 26 del modello OCSE, entro il 2.3.2015 (ad esempio, lo hanno fatto Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco);
- viene rilasciata all'intermediario estero del Paese *black list* un'autorizzazione a trasmettere all'Agenzia delle Entrate tutti i dati concernenti le attività oggetto di *disclosure*.

La mera stipula dell'accordo, invece, è sufficiente per evitare il raddoppio delle sanzioni (per omessa dichiarazione o per dichiarazione infedele) previste in caso di evasione di imposte derivanti da investimenti in Paesi *black list*.

Novità introdotte in sede di conversione del DL 192/2014

Con la conversione del DL 192/2014, in sede di *voluntary disclosure* potrà essere disapplicato anche il raddoppio dei termini per l'irrogazione delle sanzioni previste per il quadro RW ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 472/97 (art. 12 co. 2-ter del DL 78/2009).

Pertanto, anche per gli investimenti illeciti nei Paesi *black list* che hanno firmato l'Accordo, le sanzioni relative al quadro RW saranno irrogabili soltanto per gli ultimi 5 anni.

5 RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE DEI RUOLI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI DECADUTI

L'art. 19 del DPR 602/73 stabilisce che il debitore può chiedere ad Equitalia la rateazione dei ruoli e degli accertamenti "esecutivi", in un massimo di 72 rate mensili, oppure di 120 rate mensili, in caso di situazioni particolarmente gravi. La decadenza dalla dilazione si verifica con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.

Per effetto del D.L. 192/2014, i contribuenti decaduti da una dilazione entro il 31.12.2014 (prima 22.6.2013) possono fruire nuovamente di tale beneficio se presentano la relativa domanda entro il 31.7.2015 (prima 31.7.2014), utilizzando la modulistica messa a disposizione gratuitamente nel sito internet di Equitalia.

La domanda di dilazione inibisce l'avvio di nuove attività esecutive (ad esempio, il pignoramento) e, di conseguenza, rimangono valide quelle già disposte.

Oltre a ciò, si evidenzia che:

- la riammissione al beneficio non postula, a prescindere dall'entità del debito, la dimostrazione dello stato di difficoltà finanziaria;
- il numero di rate potrà al massimo essere di 72 mensili;
- il piano di rateazione concesso non è prorogabile;
- il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

“Blocco dei pagamenti” delle Pubbliche Amministrazioni

L'art. 48-*bis* del DPR 602/73 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, devono richiedere ad Equitalia, in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo almeno pari a 10.000,00 euro. In caso affermativo, i suddetti soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza ad Equitalia, che procederà al pignoramento presso terzi (quindi presso la Pubblica amministrazione, terzo debitore del contribuente moroso) delle somme.

Nella suddetta ipotesi, se la domanda di dilazione avviene dopo la presentazione di una richiesta di una Pubblica Amministrazione ad Equitalia effettuata ai sensi della norma richiamata, *“la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto”*.

6 ANTICIPAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA E ABOLIZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI - RINVIO

La legge di stabilità 2015 ha previsto, a decorrere dalla dichiarazione IVA dovuta per l'anno d'imposta 2015, l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA nel mese di febbraio dell'anno successivo e conseguentemente, ha previsto l'abolizione dell'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA e della possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA in forma unificata con la dichiarazione dei redditi (modello UNICO).

Differimento della decorrenza

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 10 co. 8-*bis* del DL 192/2014 convertito, la decorrenza delle nuove disposizioni viene differita di un anno, a partire quindi dall'anno d'imposta 2016.

Pertanto, nel 2017, con riferimento all'anno d'imposta 2016:

- sarà obbligatorio presentare la dichiarazione IVA relativa al 2016 entro la fine del mese di febbraio;
- verrà abolito l'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA;
- non sarà più possibile presentare la dichiarazione annuale IVA congiuntamente al modello UNICO.

Nel 2016, invece, con riferimento all'anno d'imposta 2015, resterà applicabile la precedente disciplina.

7 INCENTIVI PER IL RIENTRO DI LAVORATORI IN ITALIA - PROROGA

La L. 30.12.2010 n. 238 ha previsto la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di riduzione della base imponibile IRPEF, per i lavoratori che rientrano in Italia.

Per effetto dell'art. 10 co. 12-*octies* del DL 192/2014 convertito, tali agevolazioni sono state ulteriormente prorogate fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

7.1 SOGGETTI BENEFICIARI E AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE

I benefici fiscali sono rivolti ai cittadini dell'Unione europea nati dopo l'1.1.1969, che vengono assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza, entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

È inoltre necessario che tali soggetti, alla data del 20.1.2009 o successivamente:

- abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
- siano in possesso di un titolo di laurea e, negli ultimi due anni o più, abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia svolgendo un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa;
- oppure, negli ultimi due anni o più, abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

I benefici fiscali previsti competono dal 28.1.2011 (data di entrata in vigore della L. 238/2010) fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017.

7.2 AGEVOLAZIONI FISCALI SPETTANTI

I redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa percepiti dalle persone fisiche che rispondono ai suddetti requisiti, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:

- 20% per le lavoratrici;
- 30% per i lavoratori.

Su specifica richiesta dei lavoratori dipendenti, il beneficio può essere computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali, secondo le modalità definite dal provv. Agenzia delle Entrate 29.7.2011 n. 97156.

7.3 LIMITI, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA DAI BENEFICI

I suddetti benefici sono riconosciuti nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore (c.d. "*de minimis*").

L'agevolazione è incompatibile con la fruizione degli incentivi previsti per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero (di cui agli artt. 17 del DL 185/2008 e 44 del DL 78/2010).

Il beneficiario degli incentivi fiscali decade dal diritto nel caso in cui trasferisca nuovamente la residenza o il domicilio fuori dall'Italia prima del decorso di 5 anni dalla data della prima fruizione dell'agevolazione. In tal caso, si provvederà al recupero degli incentivi già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

8 IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA - ULTERIORE DIFFERIMENTO

Con l'art. 11 del DLgs. 14.3.2011 n. 23 è stata prevista l'introduzione nel nostro ordinamento dell'imposta municipale secondaria (IMUS).

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Tributi sostituiti dall'IMUS

Tale imposta sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
- il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Differimento dell'entrata in vigore

Originariamente era stato previsto che l'IMUS fosse introdotta a decorrere dall'anno 2014; successivamente l'art. 1 co. 714 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ne ha disposto la proroga all'anno 2015. Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 10 co. 11-*bis* del DL 192/2014 convertito, la decorrenza dell'introduzione dell'IMUS viene ulteriormente differita di un anno, a partire quindi dall'anno d'imposta 2016.

9 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI TARI PER L'ANNO 2014

L'art. 10 co. 12-*quinquiesdecies* del DL 192/2014 convertito stabilisce che, per l'anno 2014, sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai Comuni entro il 30.11.2014.

Nel caso in cui i Comuni non abbiano deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI per l'anno 2014 entro il 30.11.2014, dovranno procedere alla riscossione della tassa sui rifiuti sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013.

In questo caso, le eventuali differenze tra il gettito ottenuto applicando le tariffe 2013 e il costo del servizio sono recuperate nell'anno 2015.

10 PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO

I Comuni possono effettuare apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate qualora abbiano motivo di ritenere che i contribuenti abbiano posto in essere condotte evasive.

Nella suddetta ipotesi, il D.L. 192/2014 riconosce ai Comuni una quota di compartecipazione al gettito derivante dagli accertamenti pari al 100%, anche per gli anni 2015, 2016 e 2017 (come per il precedente triennio 2012-2014), in luogo del 55% previsto dalla legge di stabilità 2015.

11 ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO NEI CONTRATTI DI APPALTI PUBBLICI

L'art. 26-*ter* del DL 21.6.2013 n. 69 (conv. L. 9.8.2013 n. 98) dispone, nei contratti di appalto pubblico, affidati a seguito di gare bandite successivamente al 21.8.2013 (data di entrata in vigore della suddetta L. 98/2013), la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione dell'importo contrattuale pattuito.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

L'art. 8 co. 3 e 3-bis del DL 192/2014 convertito modifica:

- il termine di applicazione dell'art. 26-ter del DL 69/2013, prorogandolo dal 31.12.2014 al 31.12.2016;
- la quota parte dell'importo contrattuale pattuito che deve essere anticipata dal committente, elevandola dal 10% al 20%, con riferimento ai contratti affidati a seguito di gare bandite o di altre procedure di affidamento, avviate successivamente all'1.3.2015 (data di entrata in vigore della L. 11/2015) e fino al 31.12.2015.

L'anticipazione dell'importo contrattuale pattuito si applica con esclusivo riferimento ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, disciplinati dal DLgs. 12.4.2006 n. 163 e ai soli contratti affidati a seguito di gare bandite o di altre procedure di affidamento avviate:

- dal 22.8.2013;
- fino al 31.12.2016.

Con specifico riferimento ai contratti affidati a seguito di gare bandite o di altre procedure di affidamento avviate nel periodo compreso tra il 2.3.2015 e il 31.12.2015, l'anticipazione dell'importo contrattuale pattuito da parte del committente si applica nella misura del 20%, in luogo del 10%.

Studio Gorini s.t.p. a r.l.